

COMUNE DI REVELLO

REGOLAMENTO GENERALE

ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del regolamento sono dirette ad individuare le modalità di gestione ed accertamento delle entrate per quanto attiene la determinazione di aliquote, canoni e tariffe, a normare le attività di liquidazione, riscossione e contenzioso, a determinare l'applicazione delle sanzioni e dei rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento sia le entrate tributarie che le entrate patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.

Art. 3 - Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi

1. Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi sono determinati con apposite deliberazioni dell'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogati i valori fissati per l'anno in corso.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con lo scopo di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate per ciascuna annualità ove ciò si renda necessario; i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati al fine del miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato; le tariffe per la fornitura di beni ed i corrispettivi per le prestazioni di servizi per conto terzi sono stabiliti in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo da assicurare, nel complesso congrua copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

Art. 4 - Agevolazioni

1. I criteri per l'applicazione di riduzioni od esenzioni sono di competenza del Consiglio Comunale che ne individua i presupposti con apposita deliberazione. Eventuali agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di tali deliberazioni anche nell'ambito di singolo regolamenti sui tributi o sulle entrate patrimoniali sono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio stesso.
2. Le agevolazioni sono riconosciute su istanza dei soggetti interessati o, qualora sia previsto dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai beneficiari in sede di autoliquidazione salvo successiva verifica dell'ufficio comunale competente.

Art. 5 - Forme di gestione delle entrate

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate, operata con obiettivi di equità, funzionalità, efficienza ed economicità, è di competenza del Consiglio comunale.
2. Oltre alla gestione diretta, singolarmente per ciascuna entrata o cumulativamente per due o più categorie di esse, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, possono essere svolte utilizzando le forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, D.Lgs 446/97. Tali forme sono:
 - a) l'accertamento dei tributi mediante gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del TUEL;
 - b) l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate affidando a terzi, anche disgiuntamente, le relative attività, purché ciò non comporti aggravio di oneri per il contribuente, mediante:
 - convenzione ad azienda speciale di cui all'articolo 113, lett. c) del TUEL;
 - convenzione a società miste, per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale di cui al medesimo art. 113 lett. e) del TUEL, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97;
 - concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R, 28 gennaio 1988, n. 43;
 - concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97.
3. Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono risultare da apposita e dettagliata relazione del funzionario responsabile contenente la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini destinati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali relative alle singole entrate del Comune i soggetti ai quali le stesse risultano affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.
2. Il responsabile dei tributi comunali, in particolare:
 - a) cura tutte le operazioni inerenti la gestione del tributo;
 - b) sottoscrive gli avvisi e gli accertamenti
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli o elenchi per la riscossione, ordinaria e coattiva anche qualora il servizio sia affidato a terzi;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone sanzioni e rimborsi;
 - f) in caso di affidamento a terzi della gestione del tributo, si occupa dei rapporti con il concessionario.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, c.5 lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 anche disgiuntamente la liquidazione l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7 - Attività di verifica e controllo

4. Il responsabile incaricato dal Comune o il soggetto delegato provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli altri adempimenti richiesti ai contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti, mediante un'attività di riscontro e verifica dei dati sul territorio,
5. La Giunta può indirizzare l'attività di controllo, qualora lo ritenga opportuno, su particolari settori di intervento ed in particolare, in base ai risultati raggiunti, fissare compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 8 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Tutte le informazioni utili riferite ai tributi ed alle altre entrate applicate sono reperibili presso gli uffici competenti .
3. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

Art. 9 - Attività di liquidazione ed accertamento

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve avvenire entro i termini di decadenza o prescrizione previsti dalle norme che disciplinano ciascun tributo. A tal fine il responsabile incaricato dal Comune provvede a comunicare al contribuente, mediante notifica a mezzo messo comunale o raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito atto nel quale sono riportati:
 - a) il presupposto di imposta;
 - b) l'aliquota applicata;
 - c) il periodo di riferimento;
 - d) l'importo dovuto;
 - e) il termine e le modalità di pagamento;
 - f) il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
3. L'accertamento per le entrate di natura non tributaria avviene mediante valutazione, da parte del servizio finanziario, della documentazione dimostrativa della ragione del credito e susseguente notifica ai responsabili dei servizi interessati di apposito atto dal quale emergono tutti gli elementi relativi alla rilevazione contabile del credito stesso.

Gli avvisi di liquidazione ed accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Quando nella motivazione si fa riferimento ad atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama o riprodotto nel contenuto essenziale.
4. Le attività di accertamento e liquidazione delle somme dovute, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, nel caso di affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 10 – Sanzioni e interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, sono previste e graduate con delibera del Consiglio Comunale sulla base dei limiti previsti per le singole entrate. In assenza di deliberazione saranno applicate le aliquote minime indicate nell'ambito dei suddetti decreti legislativi.
2. In considerazione del disposto del comma 133, lettera I dell'art. 3 della legge 23.12.1996 n° 662, i criteri a cui confermare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:
 - a) la gravità della violazione commessa, desunta anche dalla condotta dell'agente, in relazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dall'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale (quando le stesse non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e comunque non siano pregiudizievoli all'azione di controllo dell'ente);
 - e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f) l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - g) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
5. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.
6. L'avviso di contestazione della sanzione contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri adottati per la quantificazione della sanzione stessa. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. La comunicazione da parte del responsabile del provvedimento avviene con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. Non è più possibile il ravvedimento operoso. Alle eventuali violazioni formali regolarizzabili entro il termine di presentazione della dichiarazione, che non ricadono nelle ipotesi di cui al punto d) saranno applicate sanzioni ridotte ad un quinto del minimo.
8. La misura annua degli interessi, applicati sulle entrate tributarie, è determinata in 2,5 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale.
9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Interessi nella stessa misura spettano anche al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 11 - Compensazione di entrate.

1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) Generalità e codice fiscale;
 - b) L'entrata oggetto di compensazione;
 - c) La somma dovuta al lordo della compensazione;
 - d) I riferimenti dei versamenti della maggiori somme versata sulle quali è stata operata la compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, senza ulteriori adempimenti.
4. E' facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

Art. 12 – Verifiche fiscali

1. Le verifiche fiscali a garanzia del contribuente verranno effettuate secondo l'art. 12 dello statuto del contribuente.

Art. 13 – Forme di riscossione.

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento di contabilità del Comune.
2. In via generale e ferma restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
 - c) giroconti, bonifici, assegni circolari, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
3. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97
4. E' fatta salva inoltre la possibilità di ricorrere alle altre forme di riscossione e alla forme di gestione delle entrate comunque previste dalla legge.

5. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune può essere effettuata in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R n. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. n 43/88;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al R.D. 14/04/1910, n.639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'art. 52 D.Lgs 446/97;
2. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva è di competenza del funzionario responsabile individuato dall'ente o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97. I ruoli sono corredati con la documentazione attestante il titolo per la riscossione.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari tipologie di entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili; in questo caso si applicano le disposizioni dell'art. 233 D.Lgs. n°267 del 18/8/00.
5. Resta valida, per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso, adeguatamente motivato in termini di opportunità e convenienza economica, al giudice ordinario.

Art.14 – Denunce

1. La denuncia di variazione nel caso in cui l'ufficio non abbia predisposto i relativi modelli deve contenere i seguenti dati:
 - Codice Fiscale;
 - Dati anagrafici del dichiarante;
 - Dati identificativi del tributo comunale;
 - Descrizione delle variazioni intervenute.La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata direttamente al servizio tributi competente o inviata con Raccomandata A.R.
2. L'ufficio responsabile dell'entrata deve rilasciare ricevuta della dichiarazione che , nel caso di spedizione, si considera presentata il giorno indicato con il timbro postale
3. In base al c. 5 dell'art. 6 L. 212/00 prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazioni di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancati entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo dei tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazioni alle disposizioni del presente comma.

Art.15 – Proroga versamenti

1. Il versamento dei tributi il cui termine scade nel mese di Gennaio, è prorogato automaticamente al mese successivo all'adozione delle deliberazioni di approvazione delle tariffe.

In ogni caso l'ente deve provvedere a rimettere nei termini il contribuente senza aggravii per lo stesso, dando adeguata pubblicità delle scadenze.

Art. 16 – Rimborsi compensazioni ed esoneri

1. La procedura di rimborso è avviata su richiesta documentata, motivata e sottoscritta del contribuente/utente nel caso di compensazioni ed esoneri qualora l'inesattezza sia direttamente rilevata può essere avviata d'ufficio. Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Eventuali rimborsi di tributi od entrate versati e non dovuti sono disposti dal responsabile del servizio interessato, quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
3. Il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente versate all'ente; ove vi sia assenso del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente trasferita allo stesso.
4. Il responsabile del servizio deve concedere o negare la compensazione, con risposta scritta entro 180 giorni dalla presentazione di richiesta di cui al comma 1. In caso di diniego l'amministrazione provvederà entro la scadenza di cui sopra al rimborso della somma.
5. Non si fa luogo a rimborso nel caso in cui la somma dovuta sia inferiore all'importo di € 10,33.
6. Non si procede al recupero del credito tributario o patrimoniale, come pure alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 10,33 complessive.
7. Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi, maturano gli interessi annui in misura pari a 2,5 punti percentuali oltre al tasso legale vigente nel periodo oggetto di rimborso.

Art. 17 – Versamento di tributi di modesto ammontare

1. L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art.1, comma 168, della Legge 296/06, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi se pari o inferiore a:

- € 2,00 - Ici e Tassa Rifiuti (importo annuale)
- € 1,00 - Imposta Comunale sulla pubblicità (versamento annuale o periodico)
- € 1,00- Diritto sulle pubbliche affissioni e tassa rifiuti giornaliera (singolo versamento)
- € 1,00 Canone Occupazione Suolo Pubblico

Art. 18 - Autotutela

1. Il Comune , per mezzo di un provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione delle entrate o i soggetti di cui all'art. 52 , comma 5, lettera b) D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo con i limiti e le modalità stabilite ai

commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) costo della difesa
 - c) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento dello stesso nei casi di palese illegittimità dell'atto quali:

- a) doppia imposizione
- b) errore di persona
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi

Art. 19 – Interpello

1. Ciascun contribuente, in base art. 11 c.1 legge 212 del 27/02/2000, può inoltrare per iscritto all'amministrazione circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie.
2. La risposta dell'amministrazione, scritta e motivata, redatta entro 120 giorni, vincola la suddetta in base all'art. 11 c. 2 legge 212 del 27/02/2000. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui sopra si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente; limitatamente alla questione di cui ad oggetto, in caso di mancata risposta, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente.
3. Nel caso di istanza di interpello presentata da un numero elevato di contribuenti concernente la stessa questione o questioni analoghe fra loro, come da art.11 c. 4 legge 212 del 27-7-2000, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare od una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'art. 5, comma 2 legge 212 del 27/12/2000.

Art. 20 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

SOMMARIO

- ART. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- ART. 2 – Definizione delle entrate
- ART. 3 – Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi
- ART. 4 – Agevolazioni
- ART. 5 – Forme di gestione delle entrate
- ART. 6 – Soggetti responsabili delle entrate
- ART. 7 – Attività di verifica e controllo
- ART. 8 – Rapporti con i cittadini
- ART. 9 – Attività di liquidazione ed accertamento
- ART. 10 – Sanzioni e interessi
- ART. 11 – Compensazione di entrate
- ART. 12 – Verifiche fiscali
- ART. 13 – Forme di riscossione
- ART. 14 - Denunce
- ART. 15 – Proroga versamenti
- ART. 16 – Rimborsi , compensazioni ed esoneri
- ART. 17 – Versamento di tributi di modesto ammontare
- ART. 18 – Autotutela
- ART. 19 – Interpello
- ART. 20 – Norme finali